

**N. 00031/2014 REG.PROV.CAU.**  
**N. 00662/2013 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 662 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

A.T.A.P. - Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici Biella e Vercelli S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Malena e Bruno Bitetti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Roberta Nicoletto in Torino, via Goffredo Casalis, 52;

**contro**

Regione Piemonte, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Pier Carlo Maina e Giuseppe Piccarreta, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, piazza Castello, 165;

Provincia di Novara,

Provincia di Biella,

Provincia di Torino,

Comune di Biella,

Comune di Vercelli;

Provincia di Vercelli, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Rosci, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte in Torino, corso Stati Uniti, 45;

**per l'annullamento**

*previa sospensione dell'efficacia,*

- della Deliberazione di Giunta Regionale 6 maggio 2013, n. 25-5760, recante "Piano di rientro in materia di Trasporto Pubblico Locale adottato ai sensi dell'art. 11 del decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35", pubblicato sul B.U. Regione Piemonte del 30/05/2013, con particolare riferimento al riparto tra i diversi enti del fondo regionale;

nonchè per l'annullamento anche in parte qua, con i motivi aggiunti depositati in data 18.10.2013,

- della deliberazione di Giunta Regionale 27 luglio 2013, n. 11-6177, recante "Piano di rientro in materia di trasporto pubblico locale adottato ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35. Revoca della deliberazione del 6 maggio 2013, n. 25-5760 "Piano di rientro in materia di trasporto pubblico locale adottato ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35" pubblicata sul BUR n. 31 del 22.08.2013;

- di ogni altro atto connesso, presupposto, conseguente o collegato anche sconosciuto alla ricorrente;

nonchè per l'annullamento anche in parte qua, con i motivi aggiunti depositati in data 22.11.2013,

- della Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale di Biella n. 11 del 5.09.2013, recante "Pianificazione e programmazione operativa dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza provinciale: approvazione degli schemi di pianificazione della rete e indirizzi in merito alla loro implementazione", nella parte in cui incide sulla quantità dei servizi minimi di trasporto

pubblico programmati ed affidati;

- della Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale di Biella n. 108 del 17.10.2013, recante "Indirizzi in merito alla programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza provinciale per l'anno in corso", nella parte in cui incide sulla quantità dei servizi minimi di trasporto pubblico programmati ed affidati;

- della Deliberazione della Giunta Provinciale di Vercelli n. 102 del 5.09.2013, recante "Proroga dell'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale provinciale fino al 31.12.2013", nella parte in cui incide sulla quantità dei servizi minimi di trasporto pubblico programmati ed affidati;

- della Determina n. 2374 del 09.09.2013 del Dirigente del Settore Edilizia-Trasporti-Sicurezza-Valorizzazione e protezione della flora e della fauna della Provincia di Vercelli, recante "Proroga dell'affidamento del Servizio di Trasporto Pubblico Locale fino al 31.12.2013", nella parte in cui incide sulla quantità dei servizi minimi di trasporto pubblico programmati ed affidati;

- della Deliberazione della Giunta Comunale di Biella n. 350 del 2.09.2013, recante "Approvazione dello schema di accordo tra Regione Piemonte, Provincia di Biella e Comune di Biella inerente il piano di riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale anni 2013/2015", nella parte in cui incide sulla quantità dei servizi minimi di trasporto pubblico programmati ed affidati;

- ove ritenuto necessario, della Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 12-6607 del 4.11.2013, recante "Approvazione della bozza di Accordo sul piano di rientro in materia di TPL e sul programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico locale 2013-2015 tra

la Regione Piemonte, l'A.N.A.V. e la Confservizi";

- della D.G.R. n. 18-6536 del 22.10.2013 recante approvazione del Programma triennale regionale dei servizi di trasporto;

- di ogni altro atto connesso, presupposto, conseguente o collegato anche sconosciuto alla ricorrente:

- nonchè della DGR n. 11-6177 del 29.07.2013, già impugnata con motivi aggiunti;

nonchè per l'esatto adempimento degli obblighi gravanti sull'amministrazione regionale nella determinazione dei servizi minimi e del procedimento di determinazione delle corrispondenti compensazioni;

nonchè per l'annullamento anche in parte qua, con i motivi aggiunti depositati in data 12.12.2013,

- della D.G.R. n. 19-6537 del 22.10.2013 recante "Approvazione del Pianodi Riprogrammazione del trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale ai sensi dell'art. 16 bis comma 4 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95", e del relativo allegato, pubblicata in data 14.11.2013 sul BUR n. 46.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Piemonte e della Provincia di Vercelli;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2014 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel

verbale;

Ritenuta l'opportunità per la Regione di riesaminare i provvedimenti impugnati alla luce delle censure formulate dalla ricorrente in relazione agli effetti particolarmente negativi dei tagli previsti sul sistema dei trasporti delle due province di Biella e di Vercelli che sarebbero pesantemente penalizzate e all'incidenza delle misure adottate sulla possibilità stessa in tali province di garantire i servizi minimi; ritenuta l'esistenza, vista l'immediata efficacia dei provvedimenti impugnati, anche di un evidente periculum in mora;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)

- accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende i provvedimenti impugnati mandando all'Amministrazione di riesaminarli alla luce dei principi di cui in motivazione;
- fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 9.07.2014;
- compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Ofelia Fratamico, Primo Referendario, Estensore

Antonino Masaracchia, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)